REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1990

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 per quanto riguarda il controllo fisico, al momento dell'esportazione, di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi [1], in particolare l'articolo 6 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, tenuto conto dell'importanza delle restituzioni agricole nel quadro del bilancio comunitario e delle carenze constatate per quanto riguarda soprattutto il controllo fisico dei prodotti per i quali si concedono restituzioni o altri importi al momento dell'esportazione, il regolamento (CEE) n. 386/90 ha definito un regime quadro comunitario volto ad aumentare il numero di questi controlli fisici in modo da ottenere maggiori garanzie sulla realtà e sulla regolarità delle operazioni in causa; che tuttavia queste esigenze minime istituite a livello comunitario non pregiudicano la responsabilità delle autorità nazionali per quanto riguarda il controllo fisico dei prodotti agricoli interessati che deve permettere di evitare, per quanto possibile, pagamenti indebiti mediante l'esame di tutte le circostanze concrete delle operazioni di esportazione, in particolare i quantitativi dei prodotti e il livello della restituzione di cui trattasi, il rischio di frode e l'affidabilità dell'esportatore;

considerando che è opportuno includere nelle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 misure transitorie riguardanti in particolare l'aliquota minima del 5 % delle dichiarazioni d'esportazione che deve essere, di norma, oggetto di un controllo fisico; che infatti le difficoltà incontrate da alcuni Stati membri esigono un periodo transitorio sino alla fine del 1991 durante il quale dovrà essere progressivamente raggiunta l'aliquota minima suddetta;

considerando che in tali circostanze è opportuno limitare le presenti modalità d'applicazione alle precisazioni assolutamente necessarie per una rapida applicazione del regime comunitario, con riserva di completarle successivamente in base all'esperienza acquisita, in particolare per quanto riguarda gli aspetti qualitativi del controllo fisico e la fissazione di aliquote di controllo più elevate, come prevede l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 386/90 per casi e periodi specifici, in base a constatazioni obiettive su un rischio maggiore di frode;

considerando che occorre precisare sin da ora le operazioni che sono soggette alle norme di controllo in questione, nonché quelle che possono esserne esonerate, tenuto conto dei regimi di controllo già in vigore per queste ultime operazioni nonché del volume ridotto di talune esportazioni; che, in determinati casi, possono essere presi in considerazione controlli fisici effettuati prima dell'esportazione se risultano equivalenti e se è accertata l'identità dei prodotti; che si tratta pertanto, al fine di garantire l'efficacia e la coerenza necessarie, di sincronizzare il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 386/90 con le misure di controllo già esistenti, in particolare nel quadro delle disposizioni seguenti:

— regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [2],

— regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [3],

— regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 [5];

considerando che è necessario disporre che, quando una dichiarazione d'esportazione concerne più prodotti agricoli, le indicazioni relative a ciascun prodotto si considerano costituire una dichiarazione separata ai fini della determinazione della selezione rappresentativa di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 386/90; che si devono adottare disposizioni particolari per le merci esportate nel quadro delle procedure semplificate di cui agli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [6], modificata dal regolamento (CEE) n. 1854/89 [7];

considerando che può risultare necessario considerare globalmente i dati necessari per stabilire la base di calcolo dell'aliquota minima dei controlli da effettuare qualora uno o più uffici doganali non raggiungano, singolarmente, un numero significativo di dichiarazioni d'esportazione da prendere in considerazione;

[1] GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

[2] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.
[6] GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.
[7] GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del controllo fisico previsto dall'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 386/90.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 386/90 e del presente regolamento relative al controllo fisico:

a) si applicano alle esportazioni nei paesi terzi e, salvo nei casi in cui ci si avvalga del disposto del paragrafo 3 del presente articolo, alle operazioni assimilate di cui agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87 per le quali sono inoltrate domande di restituzione, importi compensativi monetari o importi compensativi adesione, comprese le esportazioni per le quali l'importo compensativo monetario negativo è uguale o superiore alla restituzione;

b) fatte salve le diverse disposizioni comunitarie, non si applicano alle esportazioni effettuate a titolo di aiuto alimentare comunitario nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2200/87.

3. Fatta salva l'applicazione delle misure di controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 e all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, gli Stati membri sono autorizzati a non applicare i controlli fisici alle consegne di cui agli articoli 34 e 42 dello stesso regolamento nel caso di esportatori che beneficiano della procedura di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 3665/87 ed eventualmente di quella prevista agli articoli 17 e 19 del regolamento (CEE) n. 2823/87.

4. Gli Stati membri sono autorizzati, in sede di calcolo dell'aliquota minima dei controlli da effettuare a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90 e delle disposizioni del presente regolamento, a non tener conto delle dichiarazioni di esportazione relative ad operazioni d'esportazione di quantità non superiore a 5 000 kg per il settore dei cereali e del riso e di quantità non superiore a 500 kg per gli altri settori.

5. Gli Stati membri che si avvalgono delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 adottano le disposizioni necessarie per evitare sviamenti di traffico e abusi e informano senza indugio la Commissione delle misure prese in proposito.

Articolo 2

1. Ai fini della determinazione della base di calcolo della percentuale dei controlli da eseguire, di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 386/90, per ufficio doganale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 386/90, si intende l'ufficio competente per l'accettazione della dichiarazione d'esportazione dei prodotti di cui trattasi.

2. Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a considerare globalmente, in casi particolari, i dati relativi a vari uffici doganali qualora il numero e il volume delle esportazioni per taluno o ciascuno d'essi non raggiungano un livello significativo per anno civile, con riferimento ad un settore determinato o a tutti i settori indistintamente.

Gli Stati membri che si avvalgono di quest'autorizzazione ne informano senza indugio la Commissione e le trasmettono i dati relativi alle esportazioni effettive afferenti agli uffici doganali considerati.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia possibile dimostrare, se del caso, che gli uffici doganali hanno effettuato il controllo fisico minimo disposto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 386/90.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 386/90:

a) i prodotti disciplinati dalla stessa organizzazione comune di mercato si considerano appartenenti ad un unico settore;

b) tuttavia:

— i prodotti compresi nei regolamenti (CEE) n. 2727/75 (cereali) del Consiglio [1] e n. 1418/76 (riso) del Consiglio [2] formano un unico settore;

— i prodotti esportati come merci trasformate che figurano negli allegati B e C del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio [3] formano un unico settore.

Articolo 4

1. Per determinare la selezione rappresentativa prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 386/90:

a) quando una dichiarazione di esportazione comprende diversi codici distinti della nomenclatura delle restituzioni, le indicazioni relative a ciascuno di questi codici sono considerate come una dichiarazione separata;

b) per quanto riguarda le procedure semplificate di cui agli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 81/177/CEE, si considera che ogni partita di merci rientrante in un codice distinto della nomenclatura delle restituzioni costituisca una dichiarazione di esportazione separata.

2. Per quanto riguarda i prodotti che non hanno un codice della nomenclatura delle restituzioni, e in particolare le merci di cui all'articolo 3, lettera b), secondo trattino, il paragrafo 1 si applica in base ai codici tariffari della nomenclatura combinata delle merci. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una distinzione più dettagliata in funzione della composizione delle merci.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

Articolo 5

1. Il controllo fisico è effettuato :

a) nel periodo compreso tra il deposito della dichiarazione d'esportazione e il momento del rilascio dell'autorizzazione ad esportare le merci, e

b) rispettando le condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

2. Tuttavia :

a) in caso di autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 81/177/CEE, il controllo fisico è effettuato nel periodo compreso tra il deposito dei documenti commerciali ed amministrativi indicati al paragrafo 2 dello stesso articolo ed il momento del rilascio dell'autorizzazione di esportare, in funzione dei dati indicati nel documento commerciale o amministrativo che accompagna la domanda di esportazione ;

b) in caso di operazioni d'esportazione autorizzate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 della direttiva 81/177/CEE, il controllo fisico è effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione, in base alle indicazioni riportate nelle scritture di cui al paragrafo 4 di detto articolo o, se del caso, nelle formalità di cui al paragrafo 7 dello stesso articolo.

3. Nel caso della procedura semplificata prevista dall'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 81/177/CEE il controllo fisico viene eseguito dopo l'iscrizione delle caratteristiche delle merci nei registri o in formalità analoghe.

Nell'autorizzare il ricorso alla procedura di cui al primo comma le competenti autorità stabiliscono le modalità relative all'esecuzione del controllo fisico.

Articolo 6

1. In caso di pagamento anticipato della restituzione in conformità agli articoli da 24 a 29 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il controllo fisico effettuato durante il magazzinaggio e, se del caso, al momento della trasformazione può essere preso in considerazione per il calcolo dell'aliquota minima di controlli prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90, se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

a) il controllo fisico effettuato prima dell'espletamento delle formalità dognali d'esportazione deve rispondere agli stessi criteri d'intensità del controllo da effettuarsi normalmente nei periodi precisati nell'articolo 5, e

b) i prodotti e le merci sottoposti al controllo fiscio anteriore devono essere identici a quelli che formano oggetto della dichiarazione di esportazione.

2. Per quanto concerne il calcolo dell'aliquota minima di controlli fisici, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, alle analisi e agli altri controlli fisici che siano stati effettuati prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione sulla base di disposizioni comunitarie o nazionali disciplinanti il regime doganale o i procedimenti di fabbricazione ai quali i prodotti e le merci sono stati sottoposti.

Articolo 7

1. L'aliquota del 5 % prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 386/90

a) non si applica nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 386/90 sino al 30 settembre 1990 ;

b) è ridotta al 3 % per il periodo restante del 1990 e al 4 % nel 1991.

2. Le aliquote ridotte menzionate al paragrafo 1, lettera b) si applicano globalmente, senza distinzione di settori, per ciascun ufficio doganale o per ciascun insieme di uffici doganali di una stessa zona qualora venga applicato il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione